

*Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia*

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA "MISURA 132 - SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO AI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

**Publicato sul Supplemento Ordinario N° 8 del 27/02/2008**

Trieste, 12/02/2008



**Visto** il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**Visto** il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**Visto** il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**Visto** il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

**Vista** la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Preso atto** che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

**Visto** il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

**Ritenuto** che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

**Considerato** che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 425 del 12 febbraio 2008;

### **Decreta**

**1.** E' approvato il "Regolamento applicativo della "misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -



# Regolamento applicativo della “misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

## INDICE

CAPO I ASPETTI GENERALI -----	2
Articolo 1 Finalità e obiettivi -----	2
Articolo 2 Modalità di accesso e localizzazione -----	2
Articolo 3 Disponibilità finanziarie -----	2
Articolo 4 Beneficiari -----	2
Articolo 5 Interventi ammissibili e aiuto concedibile -----	2
Articolo 6 Sistemi di qualità alimentare -----	2
CAPO II PROCEDURE -----	3
Articolo 7 Autorità competenti e organismi responsabili -----	3
Articolo 8 Presentazione delle domande di aiuto -----	3
Articolo 9 Formulazione della graduatoria -----	4
Articolo 10 Criteri per la selezione delle domande -----	4
CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE -----	4
Articolo 11 Disposizioni transitorie -----	4
Articolo 12 Rinvio dinamico -----	5
Articolo 13 Entrata in vigore -----	5

## **CAPO I ASPETTI GENERALI**

### **Articolo 1 Finalità e obiettivi**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura "132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

### **Articolo 2 Modalità di accesso e localizzazione**

1. La modalità di approccio al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è quella dell'accesso individuale senza riduzione di aiuto.
2. L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.
3. Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concedibili nell'intero territorio regionale.

### **Articolo 3 Disponibilità finanziarie**

1. Le disponibilità finanziarie cofinanziate per la misura sono quelle previste dal piano finanziario del PSR approvato dalla Commissione europea al capitolo "7 - Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale".
2. In fase di prima applicazione, le risorse cofinanziate per l'annualità 2008 ammontano a 400.000 euro

### **Articolo 4 Beneficiari**

1. I beneficiari degli aiuti previsti dalla presente misura sono le imprese agricole singole e associate aderenti a d un sistema di qualità alimentare di cui all'articolo 6.
2. Le imprese associate sono le cooperative di primo e secondo grado che svolgono attività agricola.

### **Articolo 5 Interventi ammissibili e aiuto concedibile**

1. L'aiuto è concesso in conto capitale fino ad un massimo di 3.000 euro all'anno per un massimo di cinque anni nell'arco del periodo di programmazione.
2. L'aiuto è riferito ai costi sostenuti dal beneficiario, variabili e fissi, per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare di cui all'articolo 6 relativi a prodotti ottenuti in regione o a prodotti la cui ultima lavorazione è effettuata in Regione. I prodotti sostenuti sono quelli destinati al consumo umano.
3. I costi variabili sono le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema. I costi fissi sono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione al sistema.
4. Nel caso di costi relativi al sistema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), l'aiuto non è cumulabile con quello eventualmente erogato in virtù della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, recante disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.
5. Nel caso di costi relativi al sistema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) sono riconosciuti unicamente i costi variabili.
6. I costi sostenuti dai beneficiari, ai fini della concessione dell'aiuto di cui al comma 2, sono comprovati da fatture e da documenti probatori.
7. Il quinquennio di cui al comma 1 ha inizio dall'anno cui la prima documentazione fiscale è riferita.

### **Articolo 6 Sistemi di qualità alimentare**

1. I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 fanno riferimento a:
  - a) regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per i prodotti certificati biologici e, a far data dall'1 gennaio 2009, al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
  - b) regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio per i prodotti certificati a STG (specialità tradizionale garantita);
  - c) regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio per i prodotti certificati a DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta);
  - d) regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e in particolare il titolo VI "Vini di qualità prodotti in regioni determinate".
2. I prodotti di cui al comma 1 che possono beneficiare dell'aiuto sono elencati nella misura 132 del PSR.
3. Il sistema di qualità alimentare, riconosciuto a livello di Stato membro è il sistema di qualità di prodotto Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21. I prodotti che possono beneficiare dell'aiuto sono elencati nella misura 132 del PSR.
4. Possono beneficiare dell'aiuto ulteriori prodotti, riconosciuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ad avvenuta modifica o integrazione della misura 132 del PSR.

## **CAPO II PROCEDURE**

### **Articolo 7 Autorità competenti e organismi responsabili**

1. Struttura responsabile di asse e Ufficio attuatore è l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA che:
  - a) riceve le domande;
  - b) esegue l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto;
  - c) approva le graduatorie relative alle domande individuali, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;
  - d) comunica ai beneficiari la decisione individuale di finanziamento
  - e) predispone elenchi di liquidazione periferici e li trasmette all'Autorità di gestione;
  - f) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'Autorità di gestione.
2. L'Autorità di gestione che:
  - a) predispone e pubblica i bandi ;
  - b) predispone elenchi regionali di liquidazione, comprendenti eventuali svincoli delle fidejussioni, sulla base degli elenchi di liquidazione periferici prodotti dai singoli Uffici attuatori e li invia all'Organismo pagatore;
3. L'Organismo pagatore è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Le funzioni e i rapporti con la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono regolati da convenzione.

### **Articolo 8 Presentazione delle domande di aiuto**

1. La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente, e comprensiva delle fatture o dei documenti probatori della spesa sostenuta e dell'esito della certificazione, è inoltrata all'Ente attuatore.
2. La presentazione della domanda presuppone la compilazione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99.
3. L'Ufficio attuatore comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del

procedimento ai sensi dell'articolo 13 della LR 20 marzo 2000, n. 7.

4. Le domande devono pervenire annualmente all'Ufficio attuatore nel periodo tra il 2 gennaio e il 15 febbraio. Le domande che pervengono oltre il 15 febbraio non sono ricevibili e sono restituite all'interessato.

## **Articolo 9 Formulazione della graduatoria**

1. La graduatoria annuale è approvata dall'Ufficio attuatore entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10
2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite proporzionalmente e disponibili per ogni graduatoria, a partire dal 2008 al 2013, ultimo anno di programmazione.
3. I beneficiari ammessi al finanziamento sono ammessi per il quinquennio di cui all'articolo 5, comma 1, e presentano entro il bando annuale la domanda di pagamento relativamente alle spese sostenute nell'anno precedente e fino all'anno 2015.
4. I beneficiari si impegnano a mantenere la certificazione per la durata del quinquennio di cui al comma 2. In caso contrario si provvede al recupero delle somme erogate, come previsto dalla normativa in materia, a partire dal primo anno.

## **Articolo 10 Criteri per la selezione delle domande**

1. La graduatoria delle domande ammissibile è formulata secondo punteggi, cumulabili, che tengono conto della tipologia dei prodotti e del settore di intervento.
2. I punteggi riferiti alla tipologia dei prodotti sono:
  - a) biologico punti 15;
  - b) DOP punti 13;
  - c) AQUA punti 10;
  - d) IGP punti 8
  - e) DOCG punti 6;
  - f) DOC punti 4.
3. I punteggi riferiti settore d'intervento sono:
  - a) frutticolo punti 16
  - b) orticolo punti 14;
  - c) zootecnia carne punti 12;
  - d) zootecnia latte punti 10;
  - e) vitivinicolo DOCG punti 8;
  - f) miele punti 7,
  - g) seminativi punti 5;
  - h) floricolo punti 3,
  - i) vitivinicolo DOC punti 1;
4. In caso di parità di punteggio sono finanziate in ordine:
  - a) beneficiari con sede aziendale in zona D;
  - b) beneficiari biologici;
  - c) beneficiario più giovane;
  - d) beneficiari con sede aziendale in zona C.

## **CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 11 Disposizioni transitorie**

1. Nell'anno 2008, primo anno di applicazione della misura, con riferimento alla spese sostenute dai beneficiari nell'anno 2007 le domande presentate devono pervenire all'Ufficio attuatore entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Articolo 12 Rinvio dinamico**

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

## **Articolo 13 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO. IL PRESIDENTE